



# COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA

PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Municipio 2 – C.A.P. 71020 – C.F. 80004840718 – P. IVA 01776950717- tel. 085  
e-mail [protocollo@comune.anzanodipuglia.fg.it](mailto:protocollo@comune.anzanodipuglia.fg.it) – sito internet [www.comuni.fg.it](http://www.comuni.fg.it)

Comune di Anzano di Puglia  
Prot 0001913/I del  
24/04/2024 10:52  
Class.



## AVVISO PUBBLICO

### **per contributi a fondo perduto una tantum per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche, commerciali e artigianali, operanti nel Comune di Anzano di Puglia - ANNUALITA' 2021**

*DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020.*

#### **Articolo 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO**

Visti, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabiliscono: "65-ter. *Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.* 65-quater: *agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.* 65-quinquies: *il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147";*

Vista la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

Vista la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

Visto il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, commerciali e artigianali, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;

Visto il Decreto del Direttore generale f.f. n.73/2023 di liquidazione delle risorse relative alla seconda annualità 2021 ai Comuni che alla data di detto decreto abbiano utilizzato interamente le risorse della prima annualità (2020) come risultante dai dati di monitoraggio;

Richiamate le FAQ interpretative del Dipartimento per le politiche di coesione secondo le quali, fermi restando i requisiti specifici per le imprese di cui all'art. 4, comma 1, del DPCM, ogni Comune potrà, in relazione alla specificità del proprio territorio conformare il bando alla realtà economica locale. Inoltre, nelle stesse FAQ è precisato che gli imprenditori agricoli possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola;

Vista la deliberazione di G.C. n. 16 del 06/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali delle aree interne DPCM 24/09/2020. Provvedimenti";

Vista la successiva deliberazione di G.C. n. 20 del 18/04/2024 con la quale sono stati definiti gli indirizzi operativi gestionali nonché i criteri per l'attribuzione del contributo relativo all'annualità 2021 (€ 18.266,00);

Vista la determina del I Settore n. 52 (R.G. 122) del 23/04/2024 di approvazione del presente avviso pubblico;

L'intervento previsto da questo avviso è finalizzato a sostenere la continuità delle attività economiche presenti sul territorio comunale, anche al fine di fronteggiare le difficoltà economiche originate dal diffondersi dell'epidemia dal virus Covid 19, promuovendone la ripresa, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM sopra richiamato.

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

L'intervento previsto da questo avviso è finanziato attraverso le risorse del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205, assegnate a questo Comune con DPCM 24 settembre 2020, per l'annualità 2021.

Le risorse relative all'annualità 2020, pari ad € 27.399,00, sono state integralmente erogate.

## **Articolo 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA**

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a € 18.266,00, a valere sui fondi assegnati al Comune dal DPCM 24 settembre 2020, per l'anno 2021 (seconda annualità).

## **Articolo 3 – CUMULO**

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19* e ss.mm.ii., approvato con Comunicazione della Commissione Europea (2020/C 91 I/01), conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

#### **Articolo 4 – CONDIZIONALITA' EX ANTE AIUTI DI STATO**

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (tutti gli ambiti esclusa agricoltura e pesca), del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis” (ambito agricoltura).

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n. 175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi eventuale imposta o altro onere.

#### **Articolo 5 – AMBITI DI INTERVENTO**

Il sostegno da concedere verrà erogato a fondo perduto una tantum, a favore di imprese iscritte presso il registro delle imprese prima del 31/12/2021 secondo le seguenti condizioni:

- a. Il contributo verrà riconosciuto alle sole imprese che abbiano avuto nell'anno 2021 un fatturato uguale o inferiore a quello del 2019;
- b. Il contributo verrà concesso sulla base ad una ripartizione della somma impegnata di € 18.266,00, calcolata mediante un parametro di partenza pari a 100, uguale per tutti gli istanti del beneficio;
- c. Il suddetto parametro 100 verrà eventualmente incrementato di un ulteriore parametro relativo al decremento percentuale (arrotondato al secondo decimale) del fatturato prodotto nell'anno 2021 rispetto al fatturato relativo all'anno 2019 (a titolo esemplificativo: perdita fatturato del 2021 rispetto al 2019 pari al 15%, il parametro totale diventa 115,00). Ad ogni beneficiario non verrà comunque riconosciuto un parametro superiore a 150.

Per la ripartizione della somma impegnata per l'anno 2021, pari a € 18.266,00, verrà seguita la seguente metodologia.

- Calcolo di una costante (C) pari alla divisione tra la somma impegnata per l'anno 2021 (A) e il totale dei coefficienti ottenuti da tutti i beneficiari ammessi a contributo (B);
- Determinazione del singolo contributo mediante il prodotto tra la costante C e il parametro del singolo beneficiario.

#### **Articolo 6 – AMBITO TERRITORIALE**

Il bando è indirizzato esclusivamente alle attività economiche aventi una sede operativa ubicata nel comune di Anzano di Puglia, ovvero, qualora si tratti di attività itineranti o ambulanti o non esercitate in sede fissa, aventi sede legale nel comune di Comune di Anzano di Puglia. Il requisito territoriale deve risultare dalle iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività.

## Articolo 7 – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Beneficiari del presente Avviso sono le piccole e microimprese - di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005<sup>1</sup> - che:

- svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all'albo delle imprese artigiane), attraverso un'unità operativa (unità locale) in effettivo esercizio, ubicata nel territorio del Comune di Anzano di Puglia, ovvero, qualora si tratti di attività itineranti o ambulanti o non esercitate in sede fissa, abbiano sede legale nel comune di Anzano di Puglia;
- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- non hanno debiti nei confronti del Comune e sono in regola con il versamento dei tributi comunali. (In caso di irregolarità, pertanto, è necessario che la stessa sia sanata prima della presentazione della domanda ovvero che sia attivo un piano di rateizzazione presso l'ufficio comunale competente);
- non abbiano usufruito ovvero non abbiano superato i massimali per gli aiuti di Stato in "de minimis" stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 2013, che un'impresa può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro;

Gli imprenditori agricoli, fermi restando i requisiti specifici previsti dall'art.4 del DPCM 24.9.2020 e dal presente articolo, possono accedere ai contributi di cui al presente Avviso per lo svolgimento delle attività commerciali connesse all'attività agricola.

Non sono ammesse le attività ed imprese del settore Finanziario e Assicurativo e di intermediazione mobiliare, le farmacie, gli esercizi di Sale Giochi, Compro Oro, Call center, Internet Point e le attività libero professionali (scientifiche, tecniche, commerciali, giuridiche, etc.);

*Il beneficio attribuito è cumulabile con le altre forme di supporto adottate dal Governo e dalla Regione Puglia a sostegno del sistema produttivo e artigianale.*

## Articolo 8 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli Articoli 5 e 7, secondo il format Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente avviso.

L'istanza deve essere inviata a mezzo pec all'indirizzo del Comune di Anzano di Puglia [protocollo@pec.comune.anzanodipuglia.fg.it](mailto:protocollo@pec.comune.anzanodipuglia.fg.it) oppure consegnata direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune, sito in Piazza Municipio n. 2 e **dovrà pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del 13/05/2024**; dovrà contenere nell'oggetto la seguente dicitura "Domanda per l'erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di ANZANO DI PUGLIA - Annualità 2021".

Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito e a tal fine, in caso di pec, farà fede la ricevuta di trasmissione della pec al protocollo; nel caso di consegna a mano farà fede il timbro apposto dall'Ufficio protocollo dell'Ente.

A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A, dovrà essere corredata da:

---

<sup>1</sup> ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

- a) documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- b) attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, da cui risulti la sussistenza delle condizioni previste all'art. 5, lettera A (Allegato B);
- c) visura camerale in corso di validità;

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione competente.

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

Il Comune di Anzano non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### **Articolo 9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI**

Le domande di sostegno saranno istruite in ordine cronologico di arrivo, con le modalità di seguito descritte.

##### *Ricevibilità e ammissibilità*

Nella prima fase si procederà alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8;
- presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza dell'attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante (Allegato B).

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su successiva richiesta. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

##### *Istanze ammissibili*

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità o della complessità delle domande pervenute.

Al termine della fase istruttoria, con apposito provvedimento verrà approvato l'elenco provvisorio delle attività economiche ammesse a contributo e quello delle attività economiche non ammesse.

Detto elenco provvisorio sarà pubblicato per 15 gg. sul sito [www.comune.anzanodipuglia.fg.it](http://www.comune.anzanodipuglia.fg.it).

Decorso tale termine, saranno valutate eventuali istanze di riesame e si provvederà a pubblicare sul medesimo sito [www.comune.anzanodipuglia.fg.it](http://www.comune.anzanodipuglia.fg.it) e sul link "trasparenza" l'elenco definitivo delle istanze ammissibili con relativo provvedimento.

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

L'erogazione dei contributi avverrà nei limiti delle risorse economiche disponibili. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunque comunicazione scritta, tramite PEC, dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34 e si intenderà tacitamente accettato da parte del beneficiario se non perverrà esplicita rinuncia entro e non oltre 15gg dalla notifica a mezzo pec con conseguente conferma della registrazione sul RNA.

A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

Alle imprese la cui istanza sarà valutata negativamente, sarà inviata, altresì, comunicazione via PEC con specifica delle cause che hanno comportato il diniego della domanda, con possibilità per il richiedente di chiedere, qualora possibile, entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento, delucidazioni ed eventualmente, il riesame della pratica.

Come disposto dal D.M. 30 gennaio 2015 e s.m.i., per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553 della legge 23/12/2005, n. 266 (in tema di finanziamenti comunitari), è sempre richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

#### **Articolo 10 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

Il contributo concesso sarà corrisposto al netto di eventuale ritenuta d'acconto, laddove previsto dalla normativa di riferimento (art. 28 DPR 600/1973).

#### **ARTICOLO 11 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO**

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio dell'intervento di cui al presente avviso;
- presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 12;
- comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo.

#### **Articolo 12 – CONTROLLO, MONITORAGGIO E REVOCHE**

Il Comune di Anzano di Puglia si riserva la possibilità di mettere in atto misure di controllo, con verifica a campione, sia in fase istruttoria sia dopo l'erogazione del contributo, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda.

L'inoltro della domanda e l'accettazione del contributo obbliga il beneficiario a favorire tutti i controlli e le verifiche discrezionali degli uffici competenti.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in

assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale del contributo e al recupero delle somme erogate alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

Resta inteso che il proponente dovrà restare in attività fino all'espletamento di tutti i controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento.

### **Articolo 13 – GESTIONE DELL'INTERVENTO**

La gestione del presente intervento avverrà ad opera del Servizio Affari Generali del Comune di Anzano di Puglia supportato da idonea assistenza tecnica.

### **Articolo 14 – INFORMAZIONI GENERALI E PER LE PROCEDURE DI ACCESSO**

Il presente Avviso ed i relativi allegati (A-B) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: [protocollo@comune.anzanodipuglia.fg.it](mailto:protocollo@comune.anzanodipuglia.fg.it) oppure telefonando all' Ufficio Affari Generali al n. 0881/982037 il mercoledì e il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;

- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso: Comune di Anzano di Puglia.

Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

### **Articolo 15 – INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ, TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE 2016/679); saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dall'avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.

Titolare del trattamento è il Comune di Anzano di Puglia, con sede in P.zza Municipio n. 2.

L'interessato potrà contattare il Responsabile della Protezione dei dati personali al seguente recapito e-mail: [serviziorpd@pa326.it](mailto:serviziorpd@pa326.it).

### **Articolo 16 – DISPOSIZIONI FINALI**

L'avviso potrà essere soggetto alla riapertura dei termini su disposizione dell'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

L'avviso e gli atti conseguenti saranno pubblicati sull'albo pretorio del Comune di Anzano di Puglia, sito [www.comune.anzanodipuglia.fg.it](http://www.comune.anzanodipuglia.fg.it).

Si rammenta che tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria:

a) la revoca del contributo concesso;

b) l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate, maggiorate degli interessi di legge.

**ARTICOLO 17 - ALLEGATI**

Allegato A e B

Anzano di Puglia, 24/04/2024



**Il Responsabile del Settore AA.GG.**

Dott. Antonio MAROTTA